

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2015/728 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2015

che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.
- (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2ª edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» ⁽²⁾, del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'Unione.
- (4) Il 13 febbraio 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentero dei bovini ⁽³⁾ (in prosieguo «parere dell'EFSA»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentero dei bovini. Secondo il parere dell'EFSA, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il cieco; ii) sopra i 36 e sotto i 60 mesi d'età, esiste una sostanziale variabilità interindividuale nel contributo relativo delle strutture intestinali e mesenteriche all'infettività totale; iii) dai 60 mesi d'età l'infettività è prevalentemente associata (in media più del 90 %) ai nervi mesenterici e al complesso dei gangli celiaco e mesenterico; iv) in un animale infetto indipendentemente dall'età alla macellazione il contributo all'infettività totale del duodeno, del colon e dei nodi linfatici mesenterici è inferiore allo 0,1 %. Il parere dell'EFSA afferma inoltre che l'infettività totale associata a tali tessuti varia con l'età dell'animale infetto, con un picco in animali più giovani di 18 mesi, per raggiungere progressivamente un minimo in animali più vecchi di 60 mesi.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2ª edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015»; COM(2010) 384 final.

⁽³⁾ EFSA Journal 2014; 12(2):3554.

